

Codice civile svizzero

(Gestione elettronica dei registri dello stato civile)

Modifica del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2001¹,
decreta:

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Ingresso

visto l'articolo 64 della Costituzione federale³;

...

Art. 39 cpv. 1

¹ Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.

Art. 40 titolo marginale e cpv. 3

II. Obbligo di
notificazione

³ *Abrogato*

Art. 43a

V. Protezione e
divulgazione dei
dati

¹ Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

² Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

³ Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

¹ FF **2001** 1417

² RS **210**

³ Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001⁴ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;
2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351^{bis} del Codice penale⁵ e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;
4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse⁶.

Art. 45 cpv. 3

³ La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 45a

Ia. Banca dati centrale

¹ La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

² La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.

³ Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

1. la procedura di collaborazione;
2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4. l'archiviazione.

Art. 48 cpv. 5

⁵ Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

1. alla notificazione di fatti dello stato civile;
2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.

⁴ RS 143.1

⁵ RS 311.0

⁶ Attualmente l'Ufficio federale di polizia.

*Titolo finale***Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile***Art. 6a*

Ila. Banca dati
centrale dello
stato civile

¹ Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

² La Confederazione si assume le spese d'investimento fino a 5 milioni di franchi.

Art. 6b

Previgente art. 6a

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess
Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.⁷

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ FF 2001 5159

